

*Regolamento per l'impiego del volontariato individuale
da parte dell'Istituto di ricerche economiche sociali
del Piemonte (IRES Piemonte)*

(Adottato con delibera del C.d.A n. 12 del 18/03/2019)

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento di attività di volontariato da parte di singole persone all'interno dell'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (IRES Piemonte). Resta escluso dal presente regolamento il volontariato svolto tramite la partecipazione ad organizzazioni e associazioni.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini e cittadine a favore della comunità locale e riguarda l'attività di cui al successivo articolo 2.

ART. 2 - Identificazione delle attività

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'IRES Piemonte e si svolge, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:
 - a) supporto all'attività culturale e di promozione della conoscenza
 - a.1 assistenza alle attività svolte dal Centro di documentazione e per i servizi bibliotecari
 - a.2 sorveglianza e controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni culturali
 - a.3 valorizzazione del patrimonio conoscitivo e bibliografico dell'Istituto
 - b) supporto all'attività di ricerca e analisi
 - a.1 assistenza alle attività di documentazione su archivi cartacei e web
 - a.2 assistenza alle attività di ricerca ed elaborazione dati
2. L'IRES Piemonte si riserva, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di avvalersi dei volontari per ambiti non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili.

ART. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Coloro che intendono svolgere attività di volontariato individuale presentano la propria candidatura con nota indirizzata al Direttore dell'IRES Piemonte, nella quale indicano i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che sono disponibili a svolgere con riferimento agli ambiti identificati nell' art. 2, i tempi nei quali sono disponibili, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18
 - b) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, che escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione
3. L'elenco delle candidature costituisce apposito Albo custodito ed aggiornato annualmente dal Responsabile del Centro di Documentazione e servizi bibliotecari che provvede a metterlo a disposizione di tutti i dirigenti dell'Istituto.
4. Gli uffici amministrativi verificano la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo e, nel caso in cui l'Istituto decida di avvalersi dell'attività di una persona iscritta nell'elenco, attivano la copertura assicurativa di cui all'articolo 10. Successivamente all'espletamento di detti adempimenti, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.
6. L'esclusione dall'elenco avviene:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con le previsioni del presente regolamento e, previa comunicazione all'interessato, qualora l'iscritto, per due anni consecutivi, non presti alcuna attività di volontariato.

ART. 4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni bandite dall'IRES Piemonte, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. L'attività di volontariato individuale non ha carattere sostitutivo di mansioni proprie del personale dipendente e i volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente.

ART. 5 - Espletamento dell'attività

1. Le singole persone volontarie impiegate nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. Il cartellino identificativo sarà fornito dall'Istituto all'avvio del progetto individuale.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente dell'Istituto descritto nel progetto individuale.
4. La persona che presta attività di volontariato è tenuta, a pena di interruzione immediata del progetto individuale e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3, ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'IRES Piemonte. In particolare, la persona che presta attività di volontariato è tenuta a:
 - a) svolgere i compiti di cui al progetto individuale con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Responsabile dell'attività a cui il volontario è assegnato
 - b) rispettare gli orari concordati nel progetto individuale
 - c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione
 - d) segnalare ai dipendenti dell'Istituto tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale dell'Istituto
 - e) segnalare tempestivamente al responsabile dell'attività alla quale la persona volontaria collabora la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato.
 - f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

ART. 6 – Coordinamento

1. L'attività delle persone volontarie è coordinata da un dirigente responsabile designato dal Direttore che ha il compito di:
 - a) accertare che i volontari inseriti nei progetti individuali siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le persone volontarie rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

ART. 7 - Obblighi dell'IRES Piemonte

1. L'IRES Piemonte è tenuto a comunicare immediatamente alle persone che prestano attività di volontariato ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul progetto assegnato.
2. L'IRES Piemonte è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dalle persone che prestano attività di volontariato, fatta salva la copertura assicurativa di cui all'art. 10.

ART. 8 - Mezzi e attrezzature

1. L'Istituto fornisce alle persone che offrono servizio di volontariato, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio.
2. La persona che svolge attività di volontariato avrà personalmente cura dei mezzi e attrezzature di cui al presente articolo fino alla riconsegna dei medesimi all'Istituto.

ART. 9 – Controlli

1. L'IRES Piemonte controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici competenti.
2. L'IRES Piemonte ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività della persona volontaria qualora da queste possa derivare un danno per l'Istituto, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Istituto non ritenga più opportuno il progetto in riferimento a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.

ART. 10 - Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza

1. L'Istituto provvede alle coperture assicurative delle persone che svolgono attività di volontariato contro gli infortuni e per la R.C.T.
2. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
3. L'Istituto si impegna ad osservare gli obblighi di legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare alla legge 81/2008 e s.m.i. e ad informare i volontari sulle disposizioni prese o da prendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 11 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nel tempo vigenti.

ART.12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito web dell'IRES Piemonte.

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Allegato: Domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato individuale

Spett.le IRES Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
10143

Il sottoscritto _____, nato il _____, a _____, Provincia _____, codice fiscale _____, residente in Via / Piazza _____, CAP _____, Comune _____, provincia _____, numero di telefono: fisso _____, cellulare _____, e-mail _____, titolo di studio _____ CHIEDE di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo ente, per svolgere preferibilmente le seguenti attività:

con la seguente disponibilità oraria:

LUNEDI'	dalle ore _____	alle ore _____
MARTEDI'	dalle ore _____	alle ore _____
MERCOLEDI'	dalle ore _____	alle ore _____
GIOVEDI'	dalle ore _____	alle ore _____
VENERDI'	dalle ore _____	alle ore _____

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal vigente Regolamento per l'impiego del volontariato individuale dell'IRES Piemonte.

DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e prescrizioni che disciplinano l'attività di volontariato, così come stabilite dal vigente Regolamento per l'impiego del volontariato individuale dell'IRES Piemonte.

In particolare DICHIARA di conoscere l'articolo 4 del predetto Regolamento che stabilisce quanto segue: *“Le attività di volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni bandite dall'IRES Piemonte, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.”.*

Infine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del predetto Regolamento DICHIARA di:

- a) svolgere i compiti di cui al progetto individuale con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Responsabile dell'attività a cui la persona volontaria è assegnata
- b) rispettare gli orari concordati nel progetto individuale
- c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione
- d) segnalare ai dipendenti dell'Istituto fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale dell'Istituto
- e) segnalare tempestivamente al responsabile dell'attività alla quale la persona volontaria collabora la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato.
- f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti

(luogo e data) _____

(firma) _____

N.B. allegare copia di documento di identità in corso di validità